

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 23/43/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso avverso cartella di pagamento relativa ad IRPEF per l'anno d'imposta 2006.

L'iscrizione a ruolo scaturisce dal controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi effettuata ai sensi dell'art. 36 bis, DPR 600/73. Il ricorrente eccepisce di aver sanato la propria posizione nei confronti del fisco con ravvedimento operoso.

In data 24/5/2010, si costituito in giudizio l'Ufficio, il quale, ritenuto corretto il ravvedimento del contribuente per carente versamento, ha concluso, sulla scorta dell'emissione del provvedimento di sgravio, con la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

La Commissione, esaminata la documentazione in atti, tenuto conto di quanto emerso in udienza e camera di consiglio, ritiene che la richiesta avanzata dal ricorrente sia fondata. Occorre premettere che il riconoscimento del corretto ravvedimento operato dal contribuente, ribadito dall'Ufficio con l'atto di costituzione, mentre, per un verso, è da ritenere idoneo a sgomberare il campo da qualsiasi questione di merito non può, per l'altro, essere sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 46, D.Lgs. 546/92.

Infatti, la ratio della norma è da ricollegare al venir meno dei motivi sostanziali che avevano generato la lite ed instaurato il contraddittorio, sulla scorta della concreta composizione dei contrapposti interessi.

Mentre, nella fattispecie in esame, tale risultato non può ritenersi raggiunto, stante il fatto che l'Ufficio non abbia fornito prova documentale dello sgravio operato a favore del contribuente. Pertanto, la domanda qui proposta va accolta, con conseguente disposizione di sgravio della cartella impugnata; mentre, in considerazione della sollecita ricognizione del ravvedimento ed il ribadito riconoscimento dello stesso da parte dell'Ufficio, si ritiene ricorrano giustificati motivi per la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; compensa le spese.